

Oggetto: rinegoziazione degli orari di servizio delle sedi. Analisi amministrativa e implementazioni di Sap.

In ottemperanza alle recenti direttive in tema di orario di servizio delle Sedi, impartite dal Direttore Generale con messaggio Hermes n. 7492/2014 del 7 ottobre e, da ultimo, con messaggio Hermes n. 8705 del 12 novembre, pervengono al vaglio della Direzione Centrale Risorse Umane gli accordi stipulati a livello decentrato, la cui valutazione in termini di conformità consentirà poi ai referenti della tecnologia informatica di operare le necessarie implementazioni dell'applicativo Sap.

L'occasione del vaglio in parola, però, rende necessaria una valutazione in termini più ampi per puntualizzare alcuni aspetti la cui difforme applicazione a livello locale rischia di vanificare a livello procedurale il rispetto dei parametri indicati nelle direttive citate, e cioè orario settimanale di apertura sedi non superiore a 53 ore e non indennizzabilità dei turni.

In particolare, nel tenere ferma al 1 novembre la decorrenza della non indennizzabilità dei turni, si ritiene che:

- I turni pomeridiani possono essere indennizzati, nella misura stabilita dal CCNI 2002-2005, esclusivamente per il personale in forza alla Direzione Generale con corresponsione della maggiorazione a decorrere dalle 14,00 e soltanto per le ore di effettiva prestazione in turno. Analogamente, il turno notturno viene compensato a partire dalle ore 22.
- La prestazione lavorativa in turno esclude la possibilità di fruire degli istituti della flessibilità;
- Il personale che si trovi in assegnazione temporanea in D.G. non può effettuare turni indennizzati, come previsto per la Sede di appartenenza;
- Il personale in missione non può fruire di turni (msg. 4268/2014), ma all'occorrenza potrà beneficiare, alle condizioni già previste con la circolare n.11/2011, di maggiorazioni per prestazioni in straordinario;
- Non è possibile prevedere fasce di orario diversificate che non consentano al dipendente di completare, all'interno dell'orario di servizio, le prestazioni lavorative giornaliere comprensive della flessibilità;
- La fissazione dell'inizio dell'orario di servizio non può essere antecedente alle ore 7.30;

- La flessibilità nel part-time orizzontale deve essere riproporzionata in modo tale da risultare congruente con la durata della prestazione lavorativa giornaliera;

- Le prestazioni lavorative superiori alle sei ore giornaliere con rinuncia all'erogazione del buono pasto e all'effettuazione della pausa mensa non sono conformi né alla disciplina contrattuale e legislativa in materia di pausa mensa né, in particolare, alla disposizione contenuta nell'art.8, comma 2, del d.lgs, n.66/2003 che impone al datore di lavoro di assicurare comunque ai dipendenti che osservano un orario di lavoro superiore a sei ore, un periodo di riposo minimo di 10 minuti.